
-----Allegato "B" ad atto

-----Notaio AMICARELLI

-----Raccolta n. 17476

"STATUTO DELLA SOCIETA' "AMBIENTE SPA"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) nonchè del libro V, titolo V, capo V, del Codice Civile, una Società per azioni denominata **"AMBIENTE S.P.A"**. Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci gli enti pubblici locali individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000 nonchè, se la legge lo consente, altri soggetti pubblici o ad essi equiparati.

Articolo 2

La Società ha sede in Spoltore (PE).

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, ovvero di sopprimerle.

Il domicilio degli azionisti per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La società ha per oggetto sociale:

1. L'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione da scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e quanto altro possa essere connesso e/o strumentale alla gestione dei suddetti servizi;
2. La gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni soci;
3. La realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero/riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari, della plastica e dei suoi derivati;
4. La riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio;
5. La realizzazione di studi, iniziative, progetti, investimenti e gestione nel campo dei servizi di igiene pubblica;
6. La realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti nel campo del recupero energetico.

La società potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso

funzionale, concedere ipoteche, avalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonchè compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

La società potrà comunque esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e fatte salve le riserve i legge , le attività previste all'art. 1, comma 2 lettera f), numeri da 2 a 10 e 15 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.

Resta pertanto rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività della legge vietata o subordinata a speciali autorizzazioni.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), e potrà essere prorogata soltanto previa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - obbligazioni - Provvista

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 354.000,00 (trecentocinquantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in numero 354 (trecentocinquantaquattro) azioni da euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice Civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre norme di legge e statutarie e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dall'Assemblea con la delibera di aumento.

La società, previa delibera assembleare, può prevedere una diversa procedura di aumento del capitale solo nel caso in cui lo stesso venga determinato per permettere l'ingresso nella società di restanti Enti pubblici che pur appartenendo all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) come individuato dalla provincia di Pescara ai sensi della L.R. 83/2000, non risultano ancora azionisti della medesima società.

Il capitale sociale dovrà essere totalmente ed esclusivamente posseduto, per tutta la durata del contratto sociale, da Enti Pubblici locali, anche in forma associata, i quali dovranno esercitare sulla

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a mente di quanto previsto dall'art.113, co. 5 lett. C9, T.U.E.L..

Articolo 6

Trasferimento azioni

6.1.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

6.1.2 di altri soci con i requisiti richiesti dalla legge;

6.1.3 di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si

riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

6.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

6.2.4 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato da un unico arbitratore che

stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

6.2.5 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

6.2.6 Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci che vi hanno ricorso in proporzione delle partecipazioni possedute.

6.3 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle

azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

6.4 Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

Articolo 7

Recesso

7.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 7.2 del presente statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-
quater c.c..

7.2 Possono altresì recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti

che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

7.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è

depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e controllo

8.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori,

presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo c.c..

Articolo 9

Raccolta del risparmio presso i soci

9.1 La società può raccogliere il risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa ed a condizione che la raccolta non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; non costituisce raccolta da Soci, e sono quindi liberamente effettuabili (purchè non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore della Società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta e cioè non presentino i caratteri della abitudinarietà e ripetitività in ossequio a quanto previsto dal D.lgs.385/93.

La società può acquisire fondi presso i soci con obbligo di rimborso agli stessi con le modalità di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e relativi provvedimenti attuativi; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci che siano in regola con i versamenti: ogni Socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

L'Assemblea potrà deliberare compensi agli Amministratori anche sotto forma di partecipazione agli utili: potrà inoltre deliberare di corrispondere gettoni di presenza sia agli Amministratori che ai Sindaci.

Possono assistere, con il consenso del Presidente dell'assemblea, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società ed i rappresentanti della società di revisione cui è stato eventualmente conferito l'incarico di certificazione del bilancio. Possono altresì assistere i dipendenti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea,

in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 11

Le assemblee sono convocate nella sede sociale o nel luogo in Italia che sarà indicato nell'avviso di convocazione inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale del rischio, ai sensi dell'art. 2325 - bis cod.civ., tale avviso - in alternativa ai mezzi sopra previsti - deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato ed ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Articolo 12

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; in caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale termine è fissato in centoottanta giorni; in tale evenienza gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio e decisioni in caso di perdita che causi una diminuzione del capitale sociale di più di un terzo;
- nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile, nominati ai sensi dell'art.2449 c.c.;
- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- determinazione del compenso di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche nonché dei sindaci;

- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, nonché rinuncia e transazione della stessa;
- approvazione di contratti e/o convenzioni tipo di servizio e modifiche alle stesse;
- individuazione di specifici obiettivi operativi da raggiungere negli Enti dai quali si è ricevuto l'affidamento del servizio di igiene urbana;
- approvazione della carta di servizio dell'utente;
- analisi di benchmarking delle analoghe modalità di erogazione del servizio;
- consenso alla cancellazione di ipoteche a favore della società ove il credito non sia stato soddisfatto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- acquisto di azioni proprie;
- acquisto di beni da fondatori, soci e amministratori nei due anni dall'iscrizione del registro delle imprese;
- approvazione, variazione e verifica dei budget annuali di esercizio, dei piani di investimento e/o industriali, dei programmi annuali e pluriennali delle attività di servizio, dei programmi pluriennali degli investimenti, degli atti negoziali di qualsiasi genere che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento

e/o impegni economici pari o superiori a €. 1.000.000,00 (€uro unmilione/00) anche se compresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

- istituzione di una specifica Commissione di consultazione in seno all'Assemblea dei Soci, della quale dovranno fare parte almeno un rappresentante per ogni Ente affidante il servizio di igiene urbana in favore della società: detta Commissione provvederà alla consultazione e all'audizione periodica, almeno due volte l'anno, del Presidente del Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione degli obiettivi da raggiungere ed in generale sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi, con successiva relazione all'Assemblea dei Soci debitamente convocata;

- autorizzazione agli amministratori al compimento dei seguenti atti oltre il di spesa sopra indicato e salva, in ogni caso, la responsabilità di essi per gli atti compiuti :

a) compravendite, transazioni e prestazioni di garanzie reali;

b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa.

Sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci anche ai fini del controllo di

cui all'art.113, co. 5 lett.c), T.U.E.L. le seguenti decisioni:

(i) costituzione o dismissione di società, attività, servizi;

(ii) acquisizione e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale della società di cui trattasi;

(iii) determinazione di tariffe;

(iv) emissione di obbligazioni.

È espressamente esclusa la facoltà per gli amministratori di sottoporre all'approvazione dell'assemblea il compimento di atti diversi da quelli qui sopra elencati, fatta salva la facoltà per il Consiglio di richiedere all'assemblea un parere consultivo non vincolante.

Articolo 13

Per quanto concerne la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si osservano le disposizioni del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale sia nella prima che nelle successive convocazioni.

Articolo 14

Possono intervenire e votare nelle Assemblee gli Azionisti in regola con i versamenti e iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza i quali abbiano depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Per intervenire all'Assemblea di seconda convocazione sarà ammesso il deposito di ulteriori azioni, purchè eseguito nei modi e nei termini di cui al comma precedente.

Articolo 15

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Sindaco pro-tempore del Comune di Spoltore. In caso di assenza del Presidente o in mancanza del Vice Presidente se nominato; in caso di mancanza di tutti, l'Assemblea nominerà un Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare il diritto di intervento all'Assemblea e constatare e far constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deleghe. In particolare gli Enti e le Società possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio scelto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi, a discrezione di chi convoca l'assemblea, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio uffici di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le assemblee possono svolgersi anche per corrispondenza.

In tal caso per l'espressione di voto occorrerà seguire le seguenti regole:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle

formalità di cui all'articolo 14 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

TITOLO IV

Amministrazione della Società

Articolo 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo le determinazioni dell'Assemblea, da tre membri, aventi i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, se non nominati dall'assemblea degli Azionisti.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione nelle forme di legge. Tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora però, per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la ricostituzione integrale di esso. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre determinare i compensi spettanti a quegli Amministratori che siano investiti di particolari cariche, a norma di legge.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione si effettua mediante avviso a ciascun Consigliere e Sindaco Effettivo inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio anche a mezzo di telegramma, fax, o e-mail, da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e Sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute in videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della società, per il raggiungimento degli scopi sociali, senza eccezioni di sorta, e particolarmente ad esso sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge e/o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

A titolo esemplificativo il Consiglio ha pertanto, nei limiti del presente Statuto, anche la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico e la cassa depositi e prestiti, le banche, l'istituto di emissione di ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i conservatori dei registri immobiliari, il direttore del debito pubblico e della cassa depositi e prestiti ed ogni altro ente pubblico o privato da ogni responsabilità, il tutto in ogni caso entro il limite di spesa di € 1.000.000,00 (€uro unmilione/00).

Delibera altresì sulla instaurazione, prosecuzione e resistenza in ogni tipo di giudizio, in ogni sede e

Corte consentita dalla legge e sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, nonché su compromessi e transazioni, con potere di nominare arbitri e amichevoli compositori.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali.

È sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea, senza che tale autorizzazione in alcun modo escluda la responsabilità degli amministratori, il compimento dei seguenti atti:

a) compravendita di immobili, aziende o rami d'azienda, prestazione di garanzie reali, compravendita di partecipazioni dalle quali consegua l'acquisizione o la perdita del controllo o collegamento;

b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa.

Ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, anziché all'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti:

- gli adeguamenti dello statuto a nuove disposizioni normative

- il trasferimento della sede, purché sempre in Italia e in uno dei Comuni soci.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì, sempre tra i suoi membri, uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà a norma dell'art. 2381 Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e le norme di funzionamento. Potrà altresì nominare uno o più Comitati Tecnici, aventi natura e funzioni consultive, fissandone la composizione, le attribuzioni, i compensi da corrispondere ai componenti gli stessi e gli eventuali limiti e un Direttore Generale.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della società e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività della Società e, nei limiti dei poteri conferitigli, assume iniziative dirette al conseguimento degli scopi

sociali. Il Direttore Generale provvede secondo le funzioni e competenze attribuite a dare esecuzione alle delibere adottate e gestire gli affari correnti e ad organizzare le attività e gli incarichi ai dipendenti.

Articolo 21

La firma sociale e la rappresentanza della Società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, od a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, nonché, se nominati agli Amministratori Delegati.

La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con delega scritta, nei limiti delle deliberazioni stesse.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 22

L'Assemblea provvede alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti nel rispetto dei requisiti di legge, nonché, tra gli Effettivi, del Presidente del Collegio Sindacale, determinandone i relativi emolumenti.

Le funzioni e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono esercitate in conformità agli artt. 2397 e

seguenti del Codice Civile nonché alle leggi speciali in materia.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile ex art. 2409 bis, terzo comma, c.c..

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15 del presente statuto.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 23

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo

richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24

Gli utili netti risultanti da Bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale a norma dell'art. 2430 Codice Civile, saranno destinati in conformità alle decisioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 25

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza prevista per le Assemblee straordinarie, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri ed i compensi a norma di legge.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 26

Per tutte le controversie che potessero insorgere fra i Soci e la Società il foro competente sarà in ogni caso quello di Pescara.

Articolo 27

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Società per azioni.

Articolo 28

Principi ispiratori degli affidamenti in "HOUSE PROVIDING"

Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera c, art.113 T.U.E.L., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

- a. L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali azionisti, è prevista attraverso il contratto di servizio (art.113, comma 11 T.U.E.L.) e la carta dei servizi (art.112, comma 3, T.U.E.L.);
- b. La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli enti locali azionisti;
- c. La società, direttamente ovvero anche a mezzo di società ad essa collegate e da essa stessa controllate, realizza la parte prevalente della propria attività in favore degli enti pubblici che la controllano.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento "in house" sussistono, quindi, così come richiamati nello statuto:

- Gli indirizzi in atti come da statuto e contratto di servizio, che saranno trasfusi nella carta dei servizi;

- La vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
- I controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- Gli strumenti di programmazione e controllo e quindi i coinvolgimenti degli azionisti enti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti."

F.to: Franco Ranghelli

F.to: Erminia Amicarelli Notaio